

NOTIZIARIO

n.

30

2026

SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI

Riepilogo della disciplina

VENDITE IN BENEFICENZA, LEGGE IN GAZZETTA – GLI OBBLIGHI DAL 21 LUGLIO

Riepilogo della disciplina

SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI

Anche per il 2026 il periodo estivo, in cui rientra il mese di agosto, vede diverse sospensioni dei termini. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI	
PREMESSA	Nel periodo estivo il contribuente può beneficiare di diversi tipi di sospensioni dei termini, di carattere processuale e procedimentale. Nell'ordinamento fiscale ci sono proroghe o sospensioni riguardanti: ♦ i versamenti e gli adempimenti, in particolare quelli da effettuare dal primo giorno di agosto e fino al 20 dello stesso mese; ♦ le ipotesi relative a: ✓ richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere "sostanziale"), ✓ avvisi bonari, in cui i termini vengono bloccati se scadono nel periodo dal 1° agosto fino al 4 settembre, per poi riprendere a decorrere a partire da tale data.
PROROGA VERSAMENTI E ADEMPIMENTI NEL PERIODO 01/08- 20/08	In particolare: ♦ gli adempimenti fiscali, ♦ il versamento di: ✓ imposte, ✓ contributi dovuti all'INPS, ✓ altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro lo stesso 20 di agosto. Da notare che simile slittamento al 20.08.2026 trova applicazione:

- ◆ anche per gli importi **rateizzati**¹;
- ◆ **senza** che il contribuente debba corrispondere alcunché a titolo di **interessi** qualora si tratti di somme da versare.

**Proroga versamenti in
scadenza nel periodo
01.08.2026 – 20.08.2026**

Da effettuarsi **entro
il 20.08.2026**

Esempio – versamento IVA mese di luglio

Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell'imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 17.08.2026 (in quanto il giorno 16 è domenica).

Tuttavia, vista la proroga dei versamenti, l'IVA in oggetto andrà versata in ogni caso **entro il 20.08.2026**

SOSPENSIONE TERMINI RICHIESTE DOCUMENTALI

Per quanto riguarda le **richieste** ai contribuenti di **documenti e informazioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria, è previsto che:

*"I **termini** per la **trasmissione** dei **documenti** e delle **informazioni** richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori **sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre**, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".*

¹ ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 241/1997.

Pertanto, tutte le **richieste di documenti e informazioni** che **scadono tra il 01.08.2026 e il 04.09.2026** vedranno il proprio **termine bloccato**, con **ripresa della decorrenza** a partire dal successivo **05.09.2026**. Rientrano in simile casistica, a titolo esemplificativo:

FATTISPECIE
invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. "indagini finanziarie"
invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento
invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti
richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali

Diversamente, **non risultano sospesi i termini** per:

- ◆ le **richieste** effettuate nell'ambito dei c.d. "**controlli sostanziali**" (attività di accesso, ispezione e verifica),
- ◆ le **procedure** di **rimborso dell'IVA**.

Esempio – indagine documentale

Un professionista ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2026, un **questionario** relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d'imposta: la **scadenza** per la produzione delle risposte è stata fissata in **30 giorni** (19.08.2026).

In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2026, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito **entro il 23.09.2026**.

PERIODO	GIORNI	TOTALE
21.07.2026 - 31.07.2026	11	30 gg.
01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)	
05.09.2026 - 23.09.2026	19	

SOSPENSIONE TERMINI AVVISI BONARI

Dal 2017 è stata, poi, introdotta un'ulteriore **sospensione**, sempre **dal 1° agosto al 4 settembre** di ogni anno (quindi anche per il **2026**), per i **versamenti** e per le **richieste di chiarimenti** collegati:

- ♦ ai c.d. **avvisi bonari** – ossia gli **esiti** derivanti dai **controlli automatici** e dai **controlli formali**;
- ♦ agli **avvisi di liquidazione** relativi ai redditi a **tassazione separata**.

Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va considerato che, qualora il termine di 60 giorni per adempiere a quanto richiesto dall'avviso bonario, oppure per fornire gli appositi chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, **inizi a decorrere** nel periodo che va **dal 01.08.2026 al 04.09.2026**, lo stesso **slitterà al 05.09.2026** (termine del periodo di sospensione).

Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione

Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 24.07.2026.

Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all'Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il **27.10.2026**.

PERIODO	GIORNI	TOTALE
25.07.2026 - 31.07.2026	7	60 gg.
01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)	

	05.09.2026 - 27.10.2026	53	
SOSPENSIONE INVIO DI COMUNICATI E INVITI DA PARTE DI AE	L'art.10, comma 1 del c.d. " Decreto Adempimenti " ² ha introdotto due periodi di sospensione dell' invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall' Agenzia delle Entrate . Si tratta, in particolare:		
	1)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni	
	2)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni	
	3)	delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata	
	4)	delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette " lettere di compliance ")	
	Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda i periodi: ◆ dal 1° al 31 agosto; ◆ dal 1° al 31 dicembre; di ogni anno.  Durante tali periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione. Ciò comporta che, qualora l'Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a		

² art. 10 del D.Lgs 1/2024 (si veda in proposito la [CDG n. 20 del 29.01.2024](#)).

seguito dell'anzidetta comunicazione **inizierà a decorrere** a partire **dal 5 settembre** (e non invece dalla data di ricezione della stessa).

La previsione normativa di cui all'art. 10, comma 2 del "Decreto Adempimenti" conferma, infine, che la **sospensione** dell'**invio** degli **atti** da parte dell'Agenzia delle Entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto **non incide sulla sospensione³** relativa al **periodo 1° agosto – 4 settembre**, dei **termini** per la **trasmissione di documenti e informazioni** richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori.

**TABELLA
RIEPILOGATIVA
SOSPENSIONI
PROCEDIMENTALI**

TIPOLOGIA	PERIODO
Proroga versamenti	01.08.2026 - 20.08.2026
Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali (non "sostanziali")	01.08.2026 - 04.09.2026
Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari	01.08.2026 - 04.09.2026
Sospensione invio comunicati e inviti	01.08.2026 - 31.08.2026 (anche 01.12.2026 - 31.12.2026)

**SOSPENSIONE
TERMINI
PROCESSUALI**

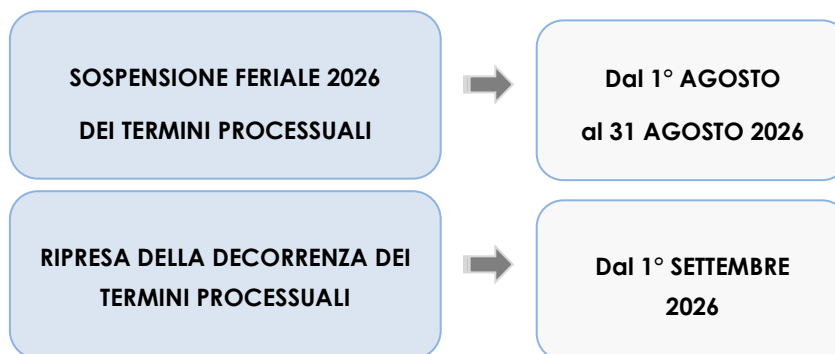
La sospensione dei **termini processuali**, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, fa sì che essi siano, infatti, **bloccati ogni anno dal 1° al 31 agosto**.

*"Il **decorso dei termini processuali** relativi alle giurisdizioni **ordinarie** ed a quelle **amministrative** è **sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto** di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso*

³ prevista dall'art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006.

abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"

Art. 1, comma 1 della Legge 742/1969



La **norma generale** prevede espressamente che, **se l'inizio del decorso** dei termini processuali cade **durante il periodo di sospensione feriale**, i termini iniziano a **decorrere alla fine del periodo di sospensione** e cioè, quest'anno, **dal 1° settembre**.

Pertanto:

- | | |
|----|---|
| a) | se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto : si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre |
| b) | se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all'interno del periodo 1° agosto – 31 agosto : il decorso dei termini parte dal 1° settembre |

VENDITE IN BENEFICENZA, LEGGE IN GAZZETTA - GLI OBBLIGHI DAL 21 LUGLIO 2026

La [Legge 19 giugno 2026, n.120](#) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.154 del 6 luglio 2026 ed è entrata in vigore il 21 luglio 2026.

Il testo impone a produttori e professionisti nuovi obblighi di trasparenza quando la vendita di un prodotto prevede la devoluzione (di parte) dei proventi a enti del Terzo settore, ONLUS, enti religiosi ecc.

Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni da 5.000 a 50.000 euro. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

VENDITE IN BENEFICENZA, LEGGE IN GAZZETTA - GLI OBBLIGHI DAL 21 LUGLIO 2026**A CHI SI APPLICA
LA NORMA E QUALI
PRODOTTI
COINVOLGE**

La legge 120/2026, nota come "Ddl Beneficenza" o "Ddl Ferragni", per il caso mediatico da cui ha preso origine, affronta le vendite in beneficenza, introducendo nuovi obblighi. La legge disciplina la pubblicità e le informazioni dovute ai consumatori per prodotti i cui proventi siano in parte destinati ai soggetti di tutte le principali categorie di enti del Terzo Settore.

Ai fini della disciplina, **gli obblighi non riguardano soltanto il soggetto che vende materialmente il prodotto, ma anche il professionista che ne promuove l'acquisto.**

Rientrano, quindi, tra i soggetti potenzialmente coinvolti il produttore, il venditore e chi realizza la comunicazione commerciale, compresa la pubblicità svolta mediante influencer marketing. La responsabilità concreta deve essere valutata in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella campagna.

Rientrano nella disciplina anche i soggetti esteri con finalità analoghe.



Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti non commerciali non partecipati, direttamente o indirettamente, dagli stessi produttori o professionisti, così come le raccolte fondi disciplinate

	dall'art.7 del Codice del Terzo settore e quelle effettuate da confessioni religiose con intesa o accordo con lo Stato.						
CAMPAGNE GIÀ IN CORSO AL 21 LUGLIO 2026	È importante sottolineare che i nuovi obblighi non si applicano alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti già in corso alla data di entrata in vigore della legge. Per le nuove campagne avviate dal 21 luglio 2026 trovano, invece, applicazione gli obblighi informativi e di comunicazione all'AGCM.						
LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA E IN PUBBLICITÀ - ESEMPIO	L'art.2 della legge impone di indicare, in aggiunta al prezzo, tre elementi: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>il soggetto beneficiario</td></tr> <tr> <td>2</td><td>la finalità a cui saranno destinati i proventi</td></tr> <tr> <td>3</td><td>la quota percentuale del prezzo (o l'importo) devoluta per ogni unità di prodotto venduta</td></tr> </table> Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro, semplice, facilmente comprensibile e con adeguata evidenza grafica. Non è, quindi, sufficiente che i dati siano formalmente presenti: essi devono risultare immediatamente individuabili dal consumatore, senza rinvii generici, formulazioni ambigue o caratteri scarsamente leggibili ESEMPIO Un'azienda vende una felpa a 40 euro e devolve 2 euro per capo a una fondazione di ricerca oncologica. In etichetta, sulla targhetta o nel materiale del punto vendita dovranno comparire tutti e tre gli elementi insieme: il nome della fondazione, la finalità ("<i>finanziamento di borse di ricerca in oncologia</i>") e l'importo per unità (2 euro), oppure, in alternativa, la sua incidenza percentuale sul prezzo (5%).	1	il soggetto beneficiario	2	la finalità a cui saranno destinati i proventi	3	la quota percentuale del prezzo (o l'importo) devoluta per ogni unità di prodotto venduta
1	il soggetto beneficiario						
2	la finalità a cui saranno destinati i proventi						
3	la quota percentuale del prezzo (o l'importo) devoluta per ogni unità di prodotto venduta						

La legge lascia scegliere tra le due modalità di **indicazione** dell'entità della devoluzione, ma richiede sempre la compresenza degli altri due elementi. L'adempimento può avvenire:

- ◆ in etichetta, tramite targhetta cartacea o adesiva sulla confezione,
 - ◆ attraverso materiali informativi esposti nei punti vendita,
- purché con chiarezza ed evidenza grafica adeguata.

Il medesimo obbligo si estende alle comunicazioni commerciali e alla pubblicità del prodotto, incluso il marketing svolto tramite influencer: chi promuove il prodotto, non solo chi lo vende, è tenuto a fornire le stesse informazioni.

**COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE
ALL'AGCM:
TEMPISTICA IN
ATTESA DELLE
MODALITÀ**

L'art.3 introduce un doppio adempimento verso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, scandito da due scadenze distinte:

almeno 15 giorni prima dell'avvio della vendita	comunicare all'AGCM le informazioni di cui all'art.2, comma 2 (beneficiario, finalità, quota) e il termine entro cui sarà eseguito il versamento all'ente beneficiario
entro 3 mesi dalla scadenza di quel termine	comunicare l'avvenuta esecuzione del versamento

Per le campagne stagionali o ricorrenti (Natale, Pasqua, giornate di sensibilizzazione), questo significa costruire un calendario di adempimenti a ritroso rispetto alla data di lancio, non solo rispetto alla data di vendita effettiva.

Va evidenziato, però, che le modalità operative di invio (PEC, portale, modulo standardizzato) non sono state definite dalla legge.

La comunicazione preventiva deve contenere le informazioni relative al soggetto beneficiario, ha la finalità della devoluzione, alla percentuale o

	all'importo destinato per ogni unità di prodotto e al termine entro il quale sarà effettuato il versamento. In presenza di più prodotti o referenze nell'ambito della stessa campagna, è opportuno indicare separatamente i dati relativi a ciascun prodotto, soprattutto quando variano il prezzo, la quota devoluta, il beneficiario o la finalità. In attesa di eventuali istruzioni operative dell'AGCM, non è possibile stabilire con certezza se debba essere trasmessa una comunicazione autonoma per ogni prodotto o se sia consentita una comunicazione unica contenente più referenze.
SANZIONI: COME INCIDE IL VOLUME DI VENDITA SULL'IMPORTO	La violazione degli obblighi di cui agli artt.2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo (in tal caso si applica quest'ultima disciplina, più severa). L'importo della sanzione è determinato tenendo conto del prezzo di listino del prodotto e del numero di unità poste in vendita. In pratica, questo significa che la stessa violazione produce un'esposizione sanzionatoria diversa a seconda della scala dell'operazione: una piccola produzione locale di poche centinaia di pezzi si collocherà presumibilmente nella parte bassa della forbice, mentre una campagna nazionale da decine di migliaia di unità a prezzo elevato espone al rischio della sanzione massima. La norma non fissa una formula di calcolo, ma il criterio dei due parametri (prezzo e volumi) va tenuto presente già in fase di pianificazione della campagna, non solo in caso di contestazione. L'AGCM pubblicherà, inoltre, i provvedimenti sanzionatori nel proprio bollettino settimanale e può imporre al trasgressore, a proprie spese, la pubblicazione del provvedimento su sito internet, social media e quotidiani. L'inottemperanza a quest'obbligo genera un'ulteriore sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

**CHECK LIST
OPERATIVA PER GLI
ADEMPIMENTI**

Si mette a disposizione una [checklist operativa in PDF](#) che riepiloga, in ordine cronologico, gli adempimenti previsti dalla Legge 120/2026: dalla verifica preliminare dell'ambito di applicazione, alla predisposizione delle informazioni in etichetta, fino alla comunicazione AGCM prevendita, al monitoraggio del versamento e alla seconda comunicazione entro 3 mesi.

CHECK LIST OPERATIVA

[checklist operativa in PDF](#)

Giuseppe Iannibelli